

**Statuto per l'Ente del Terzo Settore
E Associazione di Promozione Sociale
AMICI DEL MISTERO APS**

§

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore ed Associazione di Promozione Sociale denominato: "Amici del Mistero APS"

Esso assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'associazione ha sede legale in via Malta, n. 12 nel Comune di Brescia (BS). Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Brescia (BS) può essere deliberato dall'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) e in tal caso non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'acronimo APS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

§

ART. 2 - STATUTO

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del d. lgs. n. 117 del 2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

§

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

§

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

§

ART. 5 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza (scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La finalità istituzionale dell'associazione è quella di promuovere attività ed iniziative culturali, di intrattenimento, artistiche e ricreative, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità e ad una più completa formazione umana, civile e sociale.

A questo scopo si evidenzia che:

- a titolo di finalità civica l'associazione intende valorizzare le azioni di volontariato, coinvolgendo sia gli associati che i loro familiari;
- a titolo di finalità solidaristica l'associazione intende sostenere e rafforzare psicologicamente le persone affette da disturbi d'ansia, da claustrofobia o da altre fobie sociali e dell'intera comunità attraverso iniziative di divertimento intelligente e di sviluppo dell'intuito, della capacità di lavorare in gruppo e la collaborazione.

Le attività che si propone di svolgere in favore della comunità, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d. lgs. n. 177 del 2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 d. lgs. n. 177 del 2017;

secondo le lettere i) e ii) dell'art. 5, comma 1, d. lgs. n. 177 del 2017 e sue integrazioni.

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che indirettamente, uno o più luoghi di ritrovo per l'esercizio di giochi di intelletto (quali Escape Room e simili);
- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che indirettamente, iniziative culturali, ricreative, di animazione e di intrattenimento e svago a favore dei giovani nonché dei loro amici e delle loro famiglie tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spettacoli di magia, creazione di scenografie etc.;
- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che indirettamente, iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche e artistiche dei soci e delle loro famiglie, in special modo quelle innovative e di alto contenuto culturale e sociale;
- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che indirettamente, conferenze, seminari, dibattiti, mostre, eventi, corsi, concorsi, borse di studio e pubblicazioni legate alla finalità istituzionale dell'associazione;
- partecipare, sia direttamente che in collaborazione, a bandi e progetti a livello locale, nazionale e internazionale, anche con il coinvolgimento e il sostegno di soggetti pubblici e privati;
- realizzare campagne, eventi, iniziative di comunicazione e promozione, attività di ufficio stampa e mediatiche, anche attraverso canali di comunicazione a distanza;
- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie azioni di interesse generale attraverso l'acquisizione di quote associative, la richiesta e l'ottenimento di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, la cessione al pubblico di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e il personale dipendente;

[Signature]

[Signature]

[Signature] 2

- partecipare, anche attraverso iscrizione, ad associazioni, network, coordinamenti di enti ed associazioni con finalità analoghe a quelle di questo Statuto ovvero compatibili con esse;
- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, iniziative di (beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività sopra richiamate.

Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

L'associazione intende svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 177 del 2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021, n. 107 e sue integrazioni. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione dell'associazione (da qui in poi anche il "Consiglio Direttivo") ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'associazione ed approvate dall'Assemblea dei Soci quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

§

ART. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta obbligatoria dell'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato e i dati anagrafici del nuovo socio annotati nel libro degli associati. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può comunque essere posta rispetto l'ammissione di nuovi associati:

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. E quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.



Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal d. lgs. n. 177 del 2017, esso dovrà essere integrato entro un anno trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

§

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per ogni deliberazione assembleare, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei Regolamenti secondo quanto previsto dall'art 24 d. lgs. n. 177 del 2017;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- poter partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'art. 17 d. lgs. n. 177 del 2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario,
- consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- poter consultare i libri sociali secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 177 del 2017 e meglio specificato dall'art. 26 del presente statuto;

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- mantenere un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

§

ART. 8 - QUALITÀ DI VOLONTARIO

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione come meglio specificato all'art. 24 del presente statuto.

§

ART. 9 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione che provvederà all'annotazione nel Libro degli associati, il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato da almeno 3 mesi in anticipo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, solo per gravi motivi (i.e. secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 16 settembre 2019, n. 22986 l'ingiustificata morosità nel versamento delle quote sociali a seguito di formale richiamo, il tenere comportamenti in contrasto e/o non rispettosi delle norme di legge, il mancato rispetto delle

BA

Cl. R.

Lu

disposizioni statutarie e/o regolamentari dell'ente), con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all'Assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

§

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale);
- Collegio dei probiviri (eventuale).

Essi sono liberamente eleggibili.

§

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale e sulla bacheca presso la sede della associazione) da rendere pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci; la convocazione tramite e-mail sarà valida solo con la comprovata ricezione da parte del destinatario.

Nel caso di prima e seconda convocazione dell'Assemblea, la seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto (e dell'atto costitutivo laddove vi fossero errori formali da correggere), per la liquidazione e lo scioglimento dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

Se l'associazione supera i 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2540 c.c., in quanto compatibili.

I soci possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

§



ART. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, in sede di elezione dell'organo ne delibera preventivamente il numero;
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
- d. approva il Bilancio di Esercizio ai sensi dell'art. 13 d. Lgs n. 117 del 2017;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. discute ed approva i programmi di attività;
- i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l. delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione;
- m. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente statuto;
- n. delibera sull'Esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente statuto;
- o. delibera sull'esclusione degli associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di esclusione, adottata dal Consiglio Direttivo;
- p. delibera, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d. lgs. n. 117 del 2017, laddove lo ritenga opportuno, che le funzioni dell'Organo di Revisione legale dei conti siano svolte dall'Organo di Controllo di cui all'art. 17 del presente Statuto; in tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo (laddove vi fossero errori formali) o dello statuto;
- b. delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

§

ART. 13 - VALIDITÀ ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che deve avvenire ad almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe: 3 quando il numero degli associati è inferiore a 500, 5 se il numero è non inferiore a 500.

Per i soci collettivi (quali altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro) questi votano in assemblea tramite il loro legale rappresentante.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza.

Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ciascun associato ha un voto nel rispetto dall'art. 2373 c.c., in quanta compatibile; agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti formule:

- 1 voto fino a 100 associati o aderenti;
- 2 voti da 101 a 200 associati o aderenti;
- 3 voti da 201 a 300 associati o aderenti;
- 4 voti da 301 a 400 associati o aderenti;
- 5 voti oltre i 401 associati o aderenti.

I membri dell'Organo di amministrazione non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

§

ART. 14 - VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

§

ART. 15 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione deve nominare un organo di amministrazione (anche detto "Consiglio Direttivo"). La nomina di tali amministratori spetta all'Assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Coloro che vengono nominati all'interno del Consiglio Direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'Organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 componenti (se superiore a 3, dovrà comunque essere dispari e non superiore a 11 membri) membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati; tra questi l'Assemblea deve eleggere anche il Presidente ed il Vicepresidente di cui all'art. 16 del presente statuto. Il numero massimo di componenti è deciso dall'Assemblea prima della votazione. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla

scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione; si ricorda che in nessun caso è ammessa la cooptazione.

Dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'art. 2382 c.c. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter c.c. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (categorie: soci "persone fisiche", soci "altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro").

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli 3 membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità l'argomento in votazione non è approvato ed eventualmente la votazione deve essere riproposta.

L'Organo di amministrazione deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data, ora e sede della riunione, almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 giorni.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea:

- redige e presenta all'Assemblea il Bilancio di Esercizio ai sensi dell'art. 13 d. lgs. n. 117 del 2017;
- elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'Assemblea;
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- provvede alla domanda di iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- delibera sull'esclusione degli associati.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea dei Soci.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere all'interno dell'associazione dovranno essere demandate ad un organo terzo rispetto al Direttivo, quale il collegio dei probiviri di cui all'art. 27 del presente statuto.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensiva di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; a tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, d. lgs. n. 117 del 2017.

§

ART. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e l'Organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea dei Soci.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

§

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO - EVENTUALE

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore legale iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d. lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti nel caso in cui l'Assemblea Ordinaria degli associati deliberi in tal senso; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d. lgs. n. 117 del 2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 d. lgs. n. 117 del 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, se istituito, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'Organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, c.c.

§

ART. 18 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI - EVENTUALE

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso in cui l'Assemblea ordinaria degli associati l'abbia deliberato in tal senso, al superamento dei limiti di cui

All'art. 31, comma 1, d. lgs. n. 117 del 2017, le funzioni dell'Organo di Revisione legale dei conti possono essere svolte dall'Organo di Controllo di cui all'art. 17 del presente Statuto; in tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

§

ART. 19 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Le risorse economiche e il Patrimonio dell'associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'art. 7 d. lgs. n. 117 del 2017;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del d. lgs. n. 117 del 2017.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell'associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non trasferibili.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

§

ART. 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il dovere di rispettare fedelmente quanto previsto dall'art. 8 d. lgs. n. 117 del 2017. In particolare, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, d. lgs. n. 117 del 2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,

rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle previste finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

§

ART. 21 - BILANCIO

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 d. lgs. n. 117 del 2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea degli associati.

Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 d. lgs. n. 117 del 2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

§

ART. 22 - BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 d. lgs. n. 117 del 2017. Se l'Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Tutti gli adempimenti contenuti e connessi al presente articolo statutario sono di competenza del Consiglio Direttivo e devono essere posti in essere da questi.

§

ART. 23 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

GA

Cl. PR

PR

rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

§

ART. 24 - VOLONTARI - ASSICURAZIONE

L'associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono, essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 d. lgs. n. 117 del 2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione interazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla l. 21 marzo 2001, n. 74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari di cui all'art. 18 d. lgs. n. 117 del 2017, per i quali non prevede esclusione.

§

ART. 25 - SCIoglimento o ESTINZIONE DELL'ENTE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'associazione o estinzione, deliberata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le modalità previste dall'art. 9 d. lgs. n. 117 del 2017, su deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati. A partire dalla data di operatività del RUNTS la devoluzione è efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d. lgs. n. 117 del 2017. L'associazione non potrà compiere operazioni di trasformazioni, fusioni e scissione di cui all'art. 42-bis c.c.

§

ART. 26 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E LORO ESAME DA PARTE DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione, ove si determinino le condizioni di legge di seguito riportate, dovrà redigere, pubblicare e tenere aggiornati sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui l'associazione dovesse far parte):

- Il Bilancio Sociale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte), nel caso l'associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro;
- Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando l'associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate i centomila euro annui).

Associazione deve sempre obbligatoriamente redigere, rendere pubblici e tenere aggiornati:

- a. il libro degli associati o aderenti;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto indirizzata al Presidente dell'Organo di Amministrazione (il Consiglio Direttivo) con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire, alla presenza del Rappresentante Legale dell'associazione o di un suo delegato, entro massimo 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Organo di Amministrazione della richiesta scritta.

§

ART. 27 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Associazione si deve impegnare a cercare di comporre bonariamente le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'ambito dell'associazione stessa attraverso la costituzione di un Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è quindi un organo opzionale, nominato solo in caso di necessità, composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci fra gli associati stessi. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione o dell'Organo di Controllo.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi.

Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

§

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore (d. lgs. n. 177 del 2017) e successivamente al Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa nazionale e regionale in materia.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dall'art. 15 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'Organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il Pubblico Ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

[Handwritten signatures]

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 07/08/2026

al N. 1541 serie 3

versati € 200,00

Per delega del Direttore Provinciale di Brescia

IL FUNZIONARIO
Valentina C.

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

